

STATUTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
DI  
PROMOZIONE SOCIALE E SVILUPPO TERRITORIALE



Piana del Cavaliere

**STATUTO**  
**Associazione delle Imprese  
della  
Piana del Cavaliere**



foto by Corrado De Santis



Carsoli



Oricola



Pereto



Rocca di Botte

**Maggio 2018**

Pagina 1 di 9



Piana del Cavaliere

## **Art. 1 - Denominazione e Sede**

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della Legge 383/2000, l'Associazione di promozione sociale, denominata:

### **"Associazione delle Imprese della Piana del Cavaliere"**

o più semplicemente, anche: **AssoPiana**

con sede in Via degli Alpini 211, nel Comune di Carsoli (AQ)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

## **Art. 2 - Finalità / Oggetto sociale**

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro ed ha per oggetto principale la promozione e lo sviluppo del territorio e delle imprese della Piana del Cavaliere, tenendo in maggiore considerazione gli aspetti sociali, economici, infrastrutturali, culturali, turistici, ambientali dell'area, ed in particolare gli aspetti produttivi e di competitività delle imprese industriali ed artigiane. L'Associazione si propone di migliorare la visibilità delle Imprese nel contesto territoriale promuovendone il proprio ruolo sociale e formativo e di stimolare nelle stesse, nell'esercizio delle proprie attività, una o più attività di beneficio comune.

il territorio della Piana del Cavaliere necessita di mettere in campo un notevole e costante impegno per sostenere e migliorare il tessuto sociale, turistico ed industriale e di una profonda trasformazione a livello sociale ed infrastrutturale. E' necessario ribaltare le carenze attuali, rivalutare l'esistente e sfruttare la posizione strategica sull'asse di collegamento tra il Tirreno e l'Adriatico, di naturale porta d'Abruzzo e di attrazione per la vicinanza al bacino romano, per rendere finalmente concrete le possibilità di valorizzazione dell'intero territorio e delle sue imprese e porsi come elemento trainante di sviluppo.

L'Associazione si propone di diventare interlocutore della Regione Abruzzo e dei Comuni della Piana per la definizione di proposte e riforme delle politiche di governo del territorio e per favorire un allargamento delle azioni e degli aiuti al territorio e alle imprese con evidenti vantaggi in termini di sostegno allo sviluppo, al miglioramento dei servizi e delle infrastrutture.

L'Associazione, si propone lo scopo di fornire servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale ed organizzativa alle piccole e medie imprese industriali, di servizi ed alle imprese artigiane ed attraverso l'attuazione, il coordinamento e la messa in rete di iniziative, attività e azioni di promozione, scambio, divulgazione e lobbying utili alla



promozione, sostenerne lo sviluppo ed il rilancio economico e produttivo su scala nazionale ed internazionale

Le finalità che si propone sono in particolare:

- provvedere alla ricerca tecnologica, alla progettazione, alla sperimentazione, all'acquisizione di conoscenze e alla prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione ed all'applicazione di innovazioni tecnologiche di interesse generale dei soci
- svolgere attività di promozione ed assistenza per la nascita di nuove realtà imprenditoriali e per il loro consolidamento
- la promozione, nell'ambito del marketing d'area, delle imprese del territorio mediante l'organizzazione di convegni di studio ed eventi similari su tematiche imprenditoriali
- la promozione di attività di concertazione presso gli Enti pubblici al fine di indire Conferenze di servizi e stipulare Accordi di programma per la realizzazione di infrastrutture pubbliche
- svolgere, a favore dei soci, attività di formazione/informazione sugli strumenti disponibili utili al perseguimento degli scopi sociali, nonché esercitare e promuovere iniziative nell'interesse comune dei soci e favorire, sfruttando l'azione sinergica e sistemica degli aderenti, la fruizione di beni e servizi di livello qualitativo più elevato a costi più contenuti
- svolgere attività di promozione, divulgazione e di assistenza ai soci per la partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei; di confronto e concertazione con gli Enti e le Istituzioni preposte per rappresentare le esigenze dei soci e veicolare risorse sul territorio
- collaborare con Autorità, Enti ed Associazioni alla risoluzione delle problematiche riguardanti il territorio e l'impatto delle attività economiche sullo stesso
- promuovere, coordinare e/o patrocinare – direttamente o su incarico, nell'ambito delle finalità dell'Associazione, anche in collaborazione con altri Enti o Associazioni – iniziative, attività ed eventi, attuando tutte le iniziative promozionali atte a valorizzare il patrimonio locale del territorio e le sue risorse (economiche, produttive, imprenditoriali, culturali, turistiche, ambientali, paesaggistiche, enogastronomiche) sulla base di specifici programmi da sottoporre anche a possibili altri Enti finanziatori;
- attivarsi per il reperimento di finanziamenti pubblici e privati adeguati alla gestione dell'Associazione e delle sue finalità. Elaborazione di progetti da sottoporre, anche in partnership, alle autorità locali, nazionali e comunitarie, pubbliche e private, per l'ottenimento di contributi
- promuovere la formazione professionale nell'ambito delle finalità perseguite e delle esigenze dei soci nel rispetto della legislazione vigente in materia;



- l'Associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi del Consiglio Direttivo, ad altre Associazioni od enti aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali

Ogni altra attività utile e/o necessaria alla realizzazione e allo sviluppo del territorio e dell'oggetto sociale.

### **Art. 3 - Soci**

Sono ammesse all'Associazione tutte le Imprese, gli Enti Pubblici e Privati, le Organizzazioni, le Associazioni e le persone fisiche e giuridiche in forma singola o associata rappresentativi del tessuto sociale del territorio che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Ci sono 3 categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Tutti i soci hanno uguale diritto di voto.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo e la non rivalutabilità della stessa.

### **Art. 4 - Diritti e doveri dei Soci**

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali, di essere eletti negli stessi e di essere informati sulle attività dell'associazione.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

### **Art. 5 - Recesso ed esclusione del Socio**

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea e/o al Consiglio direttivo.



- Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
- L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con possibilità di appello entro 30 gg all'Assemblea. L'Assemblea delibera con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
- E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

## **Art. 6 - Organi Sociali**

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio direttivo,
- Presidente,
- Direttore,

## **Art. 7 - Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci.

- E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
- L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

## **Art. 8 - Compiti dell'Assemblea**

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.



- per la prima volta, la nomina del Presidente e dei membri del Consiglio direttivo è effettuata nell'Atto Costitutivo dai Soci Fondatori; tale primo Consiglio Direttivo può avere una durata anche inferiore a tre anni

## **Art. 9 - Validità Assemblee**

- L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
- Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
- Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
- L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei soci.

## **Art. 10 - Verbalizzazione**

- Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, sottoscritto dal presidente e sottoscritto da entrambi.
- Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

## **Art. 11 - Consiglio Direttivo**

- Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari, da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
- Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
- Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
- Il Consiglio direttivo può delegare, tutte o parte delle proprie attribuzioni a uno o più Consiglieri Delegati, scelti tra i suoi membri. I Consiglieri Delegati potranno agire disgiuntamente o congiuntamente



- Il Consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificazione o motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e si procede alla sua sostituzione.

In particolare al Consiglio Direttivo compete:

- lo sviluppo e l'attuazione delle azioni finalizzate alla realizzazione degli indirizzi e delle politiche di intervento deliberate dall'Assemblea;
- il coordinamento e l'animazione degli eventi afferenti l'Associazione e la vigilanza sul rispetto del Regolamento
- l'assunzione di ogni iniziativa per la migliore realizzazione dello scopo sociale, la ricerca di finanziamenti e l'elaborazione di progetti da sottoporre, anche in partnership, alle autorità locali, nazionali e comunitarie, pubbliche e private, per l'ottenimento di contributi
- la nomina del Direttore e la definizione dell'eventuale emolumento
- la facoltà di nominare direttori e procuratori, determinandone i poteri, le attribuzioni e i compensi
- l'affidamento ai suoi membri, a terzi e/o a speciali commissioni appositamente nominate, dello studio di progetti e proposte, nonché del compimento di quei lavori che l'Assemblea generale decide di effettuare nell'interesse comune degli associati.
- l'eventuale assunzione di persone o attribuzione di incarichi a professionisti, finalizzati all'attuazione dei compiti statutari e per l'espletamento delle attività di gestione amministrativa, burocratica e legale dell'Associazione

Il Consiglio direttivo dura in carica per n.3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

## **Art. 12 - Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad altri soggetti, interni o estranei al Consiglio stesso.

## **Art. 13 - Direttore**

Il Direttore è nominato con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Al Direttore spetta la gestione dell'attività ordinaria nonché gli aspetti tecnici, organizzativi e amministrativi legati all'attività dell'Associazione. Il Direttore rappresenta



l'Associazione in tutte le sue relazioni ed i suoi rapporti, e svolge qualsiasi operazione e pratica, presso tutti gli Enti e Uffici, Pubblici e Privati.

In particolare il Direttore:

- propone al Consiglio Direttivo e all'Assemblea le azioni necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali
- presenta al Consiglio Direttivo e all'Assemblea il programma di iniziative previste e il relativo Bilancio Preventivo delle spese e la relativa copertura economica
- cura tecnicamente ed esegue le attività decise dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo
- mette in atto gli indirizzi e le strategie individuate dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo
- predispone i piani promozionali, i piani di marketing e di sviluppo necessari all'Assemblea per definire le linee guida di sviluppo;
- compie tutto quanto è utile e necessario per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- collabora attivamente con il Presidente per lo svolgimento delle sue attività.

## **Art. 14 - Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- contributi di privati;
- eredità, donazioni e legati;
- altre entrate compatibili con la normativa in materia

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

## **ART. 15 - Rendiconto economico-finanziario**

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto,





depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

## **ART. 16 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.

L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analogha attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

## **ART. 17 - Disposizioni finali**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Carsoli, Maggio 2018

